

Milano il primo Novembre 1815.

N. 20745 Sez. I.

AI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,
ALLE CONGREGAZIONI DELLA CARITA',
ED ALLI RICEVITORI COMUNALI.

La R. I. Camera Aulica di Vienna ha comunicato alla R. C. Reggenza di Governo con Dispaccio del 25 p. p. Agosto un' Istruzione per tutte le Regie Casse di queste Provincie, diretta ad impedire che si riproduca l'inconveniente già accaduto, cioè, che qualche somma assegnata a titolo di anticipazione siasi pagata sopra quitanza non munita di bollo, e che siansi altresì introdotte delle correzioni in qualche ricevuta.

Affinchè gli Ordini della predetta R. I. Camera abbiano anche in questa parte il dovuto adempimento, la R. C. Reggenza di Governo nell' accompagnarmi con suo Dispaccio circolare 26 Ottobre ora scorso N. 30728=2914 la copia della summentovata Istruzione mi commette di farla conoscere a tutti i Regj Uffici, e Casse dipendenti da questa Prefettura, e di prescriverne la più esatta osservanza. Adempio a siffatto incarico coll' inserire il transunto qui in calce dell' Istruzione suddetta per la corrispondente esecuzione.

PER IL PREFETTO

Il Segretario Generale

Conte C I C O G N A R A.

E seguito il caso, che da una Cassa Camerale fu pagata una quitanza di anticipazioni che non era bollata, e che oltre di ciò vi si rimarcava qualche correzione.

Per ovviare per l'avvenire questo inconveniente rendesi necessaria la seguente Istruzione per le Casse.

Le anticipazioni, che si fanno dalle pubbliche Casse, od Uffici, ovvero anche da' privati, da rendersene conto in seguito, e che perciò vengono poste in interinale uscita, non vanno soggette a bollo; mentre il relativo importo non può risultare se non

che alla resa de' conti; sul quale ammontò, a tenore dei regolamenti è da ripetersi l'importo del bollo: se però si accordano anticipazioni alle parti contro obbligo della restituzione non dovranno fare queste sovvenzioni altrimenti, che sopra quitanze opportunamente bollate; mentre tali anticipazioni sono da considerarsi come un prestito; e alla loro restituzione non occorre alcun'altra quitanza se non una contro ricevuta, che non abbisogna di bollo, perchè questa si rilascia alla Cassa soltanto per l'ordine della sua gestione. Egualmente, tanto queste che ogni altra quitanza di qualunque specie non potranno correggersi nè dalle Parti, nè dall'Ufficiale liquidatore, mentre da una parte il Pagatore non può sapere da chi sia stata fatta la correzione; e dall'altra un tale documento così corretto, in caso di quistione giudiziaria, non può considerarsi valido a far prova. Se quindi viene presentato alla liquidazione, dalle Parti, o da un Ufficio o Cassa una quitanza da liquidarsi, che esprimesse un erroneo importo, o una incompetente data, dovrà questa quitanza, qualora non vi sia altra difficoltà, restituirsi alle rispettive Parti od Uffici per rettificarla o trascriverla, indicandone il motivo sulla piegatura della quitanza. Se trattasi però di un semplice errore nel calcolo di un carantano o di una parte di esso, potrà in tale caso, il Liquidatore rettificarlo egli stesso, ma il medesimo dovrà di proprio pugno scrivere il rettificato giusto importo sull'orlo della quitanza coll'aggiunta: = Liquidato in = Fiorini = Kar. =

U.S.N.